

BGer 4C.408/2004 vom 18. März 2005

Bundesgericht, 2005-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.408_2004

FR: TF 4C.408/2004 du 18 mars 2005

IT: TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005

Erwägungen

E. 1

Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una pronunzia finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta ricevibile.

E. 2

A mente dell'attrice, la decisione dei giudici ticinesi in punto all'esecuzione del contratto d'appalto (doc. B e C) e dei contratti di compravendita (doc. E e F) sarebbe stata resa in violazione dell' art. 8 CC e delle regole d'interpretazione dei contratti.

Seppur in disaccordo anche con le considerazioni relative all'adempimento della pattuizione concernente l'intervento dei tre specialisti (doc. D), l'attrice dichiara di rinunciare ad aggravarsi contro questo punto della sentenza cantonale.

E. 3

Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, appare utile rammentare innanzitutto i principi che reggono il rimedio in esame.

Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale impugnativa non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

Inoltre, nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l' art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell' art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovvero sia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3).

E. 4

Come preannunciato, l'attrice censura in primo luogo la violazione dell' art. 8 CC , che regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323).

L' art. 8 CC stabilisce che chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Secondo l'attrice, in applicazione di questa norma i giudici cantonali avrebbero dovuto ammettere le richieste di pagamento della convenuta solamente se questa avesse dimostrato di aver consegnato tutta la merce e di aver effettuato tutti i lavori menzionati nelle fatture, ciò che in concreto non è avvenuto. I giudici hanno invece ribaltato l'onere probatorio, mettendolo a carico dell'attrice, alla quale hanno imposto di dimostrare la mancata consegna dei mobili e la mancata esecuzione delle prestazioni di montaggio.

Si tratta di una critica manifestamente priva di fondamento.

E. 4.1

Innanzitutto non è vero che la Corte cantonale avrebbe rovesciato l'onere probatorio, violando così il principio sancito dall' art. 8 CC . Al contrario, in ingresso al proprio giudizio essa ha esplicitamente ricordato che il cambiamento di ruolo delle parti nell'azione di disconoscimento di debito non esonera il creditore - in casu la convenuta - dall'onere di provare il proprio credito (sull'azione di disconoscimento cfr. DTF 130 III 289 consid. 5.3.1 pag. 292).

E. 4.2

L'autorità cantonale infrange la regola generale in materia di prove sancita dall' art. 8 CC , ad esempio, quando considera giusta l'allegazione di una parte nonostante le contestazioni della controparte e l'assenza di ogni prova (DTF 114 II 289 consid. 2a).

Questa eventualità, contrariamente a quanto lasciato intendere nel gravame, non è realizzata nel caso in rassegna.

E. 4.2.1

Innanzitutto la Corte cantonale ha reputato insufficienti le contestazioni generiche formulate (per la prima volta) in sede processuale, evidenziando in particolare come, nonostante avesse a disposizione le liste di spedizione, l'attrice non abbia mai indicato quali fossero gli oggetti mancanti.

Gli argomenti che l'attrice propone a questo riguardo non possono essere esaminati nel quadro del presente rimedio. La questione di sapere se le contestazioni formulate dall'attrice in causa fossero motivate in maniera sufficiente oppure no - come ritenuto dalla Corte cantonale - attiene infatti al diritto processuale ticinese, che non può essere rivisto nella giurisdizione per riforma (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

E. 4.2.2

In secondo luogo, la Corte ticinese non ha ammesso le pretese della convenuta a causa della motivazione insufficiente delle contestazioni dell'attrice. Il suo giudizio si basa sull'apprezzamento delle prove. Sulla scorta delle prove agli atti i giudici ticinesi hanno infatti concluso che la convenuta ha dimostrato di aver spedito la merce e che tale merce è stata ricevuta dall'attrice, la quale non risulta aver mai sollevato obiezioni circa l'adempimento dei contratti prima dell'attuale vertenza giudiziaria.

L'apprezzamento probatorio che ha condotto la Corte ticinese ad ammettere il credito della convenuta non può essere riesaminato in questa sede (cfr. quanto già esposto al consid. 3). Nulla muta il richiamo all' art. 8 CC . Contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, questa norma non prescrive infatti al giudice quali prove assumere né come valutare le risultanze dell'istruttoria (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii).

E. 5

Limitatamente al contratto versato agli atti quale doc. B, l'attrice ripropone anche dinanzi al Tribunale federale la tesi secondo cui il credito della convenuta non sarebbe divenuto esigibile a causa del mancato collaudo dell'opera.

Diversamente da quanto ritenuto dai giudici ticinesi, i quali avrebbero interpretato in maniera sbagliata l'accordo, il collaudo non si riferiva, infatti, alla tappa precedente l'imballaggio della merce. Con il termine "collaudo" le parti intendevano una verifica comune dell'opera terminata, prova ne sia il fatto che oggetto dell'accordo era la fornitura "chiavi in mano" degli arredi, incluso il montaggio.

Questa circostanza troverebbe conferma anche nel punto 2 del contratto, concernente le condizioni di pagamento - giusta il quale il saldo della mercede sarebbe stato versato dopo la spedizione, "a 30 giorni fine collaudo" - e nel punto 5, nel quale la convenuta si impegnava a garantire "la qualità di tutti i materiali forniti e la qualità del loro montaggio" e a riparare eventuali difetti, a proprie spese, nel "periodo di garanzia di 2 anni a partire dalla firma del protocollo di collaudo".

E. 5.1

Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO).

Qualora, come nel caso in rassegna, non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro volontà viene invece determinata interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 129 III 18 consid. 2.5). A questo proposito giovi rammentare che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg.).

Dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si riferisce in primo luogo al tenore delle stesse. La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia in maniera assoluta la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Ciononostante, non ci si scosterà dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 con rinvii; cfr. anche Bernard Corboz, *Le contrat et le juge*, in: *Le contrat dans tous ses états*, Berna 2004, pag. 269 segg., in particolare pag. 276).

L'interpretazione di un contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione che concerne l'applicazione del diritto e può pertanto essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425).

E. 5.2

In concreto, come il primo giudice, anche la Corte cantonale ha stabilito che il collaudo si riferiva alla tappa precedente l'imballaggio della merce e non alla verifica sul posto dopo il montaggio dei mobili, come asserito dall'attrice.

L'autorità ticinese ha fondato il suo giudizio sulla clausola n. 9 del contratto d'appalto, non menzionata dall'attrice nel ricorso, intitolata "Collaudo e imballo". Essa recita: "Il Venditore deve avvisare il Compratore, almeno 10 giorni prima dell'imballo, che i materiali sono pronti per il collaudo, in qualunque caso non può procedere all'imballo senza il consenso scritto del compratore. Il Compratore si impegna a inviare un suo rappresentante nella sede del Venditore per procedere al protocollo di collaudo entro questo periodo di 10 giorni".

Questa clausola regola in maniera chiara e dettagliata la questione del collaudo e non v'è motivo di discostarsene. Innanzitutto si osserva che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice nel gravame, il punto 2 del contratto, concernente le modalità di pagamento, non menziona la fase di spedizione bensì quella di "avviso merce pronta", in sintonia dunque con il punto 9. L'interpretazione dei giudici ticinesi non appare incompatibile nemmeno con l'impegno assunto in merito alla qualità del montaggio né tantomeno con la durata della garanzia "di 2 anni dalla firma del protocollo di collaudo". L'attrice adduce che far partire la decorrenza del termine di garanzia prima dell'imballaggio rischierebbe di rendere la garanzia illusoria, ad esempio qualora il montaggio dovesse avvenire molto tempo dopo la consegna del materiale. Ma ciò non basta per giustificare un'interpretazione diversa da quella ritenuta dai giudici ticinesi, tanto più che l'attrice non ha nemmeno reso verosimile che una simile eventualità avrebbe potuto verificarsi. Al contrario, dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato risulta che il montaggio è terminato il 5 febbraio 1998, ovvero sia neanche un anno dopo la prima comanda.

E. 5.3

Il ricorso per riforma si avvera pertanto infondato anche in punto alle critiche relative alla violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti.

E. 6

In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere integralmente respinto siccome manifestamente infondato.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.